

FRESIA S.P.A.

## Procedura per il Whistleblowing

14/12/2023

Redatta da	Studio Noos Associazione Professionale
Verificata da	Comitato Whistleblowing
Approvata da	ing.Mauro Fresia (Consigliere Delegato)
Emessa in data	14/12/2023

# 1. Riferimenti

## Riferimenti normativi e Linee Guida

Normativa vigente in materia e in particolare:

[1] Direttiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

[2] Decreto Legislativo 24/03/2023 n. 24 Attuazione della direttiva Europea 2019/1937 del parlamento europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

[3] Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (GDPR).

[4] Linee Guida ANAC<sup>1</sup> in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. (luglio 2023).

[5] Guida operativa di Confindustria per gli enti privati (nuova disciplina "Whistleblowing", ottobre 2023).

## 2. Termini e validità

La presente Procedura ha decorrenza dalla data di emissione indicata sul frontespizio del documento. Ogni eventuale successivo aggiornamento della Procedura annulla e sostituisce tutte le versioni emesse precedentemente.

## 3. Aggiornamento della Procedura

L'aggiornamento della presente Procedura è affidato al Comitato Whistleblowing aziendale e deve avvenire, tra gli altri, nei casi di:

- modifiche normative che abbiano impatto sulle attività descritte nella presente procedura;
- cambiamenti organizzativi tali da determinare una modifica nell'attribuzione delle responsabilità previste;
- modifica dei processi e delle relative modalità nell'ambito dell'operatività di FRESIA S.P.A.;
- introduzione di nuovi strumenti, anche tecnologici, che modifichino le modalità operative previste nella procedura.

## 4. Scopo della Procedura

In adempimento a quanto previsto dalla normativa sopra riportata, FRESIA S.P.A. ha attivato un proprio canale interno di segnalazione. Lo scopo del presente documento è, quindi, promuovere l'uso responsabile ed efficace di questo strumento, rimuovendo i dubbi e le incertezze circa: i) i soggetti che possono effettuare le segnalazioni; ii) l'oggetto delle segnalazioni; iii) la procedura da seguire; iv) i destinatari delle segnalazioni; v) le responsabilità e le tutele previste dall'ordinamento nei confronti del segnalante e degli eventuali soggetti che lo coadiuvano (i facilitatori); vi) le prerogative del segnalato; vii) i presupposti che consentono il ricorso al canale di segnalazione esterno e alla divulgazione pubblica.

---

<sup>1</sup> ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

La scopo della presente Procedura è la descrizione del canale interno attivato da FRESIA S.P.A., per la segnalazione, all'interno di FRESIA S.P.A., di fenomeni illeciti, atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme del diritto dell'Unione europea nei settori individuati dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D.Lgs. n.24/2023 di suo recepimento.

La presente Procedura è stata predisposta tenendo conto delle Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, adottate dall'ANAC il 12 luglio 2023, del Parere del Garante privacy 6 luglio 2023, n. 304 e della Guida operativa di Confindustria pubblicata nel mese di ottobre 2023.

La presente Procedura disciplina le modalità di segnalazione di tali violazioni commesse all'interno di FRESIA S.P.A. che possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno all'integrità dell'azienda. In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione per la segnalazione;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente Procedura è tesa a:

- assicurare per la segnalazione canali specifici, indipendenti e autonomi;
- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie collegate alla segnalazione.

Nell'Informativa sul trattamento dei dati personali (allegata alla presente Procedura), sono contenute le informazioni generali sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni.

## 5. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione, istituita con la legge n. 190/2012 è l'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.

Segnalazione whistleblowing: comunicazione, scritta o orale, effettuata tramite i canali messi a disposizione da FRESIA S.P.A. da un segnalante avente a oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di FRESIA S.P.A., riferibili al diritto dell'UE, in relazione agli atti previsti dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D.Lgs. n.24/2023.

Segnalazione ordinaria: comunicazione avente a oggetto violazioni rilevanti ai sensi della disciplina whistleblowing ma non contenente i dati identificativi del soggetto segnalante oppure comunicazione contenente l'indicazione dei dati identificativi del soggetto segnalante ma avente a oggetto violazioni non rientranti nel campo oggettivo di applicazione della disciplina whistleblowing.

Segnalazione in malafede: segnalazione inviata allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio. FRESIA S.P.A. garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede censurando simili condotte e informando che tali segnalazioni sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Segnalante: persona fisica che può effettuare una segnalazione nel contesto lavorativo di FRESIA S.P.A..

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Comitato Whistleblowing: comitato cui è affidata la gestione delle segnalazioni.

## 6. Ambito di applicazione soggettivo

In linea con la normativa, ai sensi della presente procedura, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni, i cosiddetti "segnalanti", sono i seguenti:

- tutti i dipendenti di FRESIA S.P.A.; la Procedura si applica anche ai soggetti segnalanti le cui segnalazioni riguardino violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato purché acquisite durante il suo svolgimento, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali, nonché nel periodo di prova;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività per FRESIA S.P.A.;
- i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori, anche in distacco, o collaboratori che svolgono la propria attività per FRESIA S.P.A. fornendo servizi in favore di terzi;
- coloro che prestano la propria attività sotto la supervisione o la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori di FRESIA S.P.A.;
- i membri del Collegio Sindacali e il Revisore contabile di FRESIA S.P.A..

## 7. Ambito di applicazione oggettivo

Le segnalazioni whistleblowing possono avere a oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'integrità di FRESIA S.P.A., di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito di tale contesto lavorativo.

In particolare, le segnalazioni possono riguardare:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. n.24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti

che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

## 8. Procedura di gestione delle segnalazioni

FRESIA S.P.A. ha definito un sistema di segnalazione delle violazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale, con particolare riferimento a: i canali e le modalità per effettuare le segnalazioni, le attività per la gestione delle segnalazioni, le tutele per il segnalante e il segnalato, la reportistica.

### a. Gestore della segnalazione

Ai sensi dell'art. 4 del Lgs. n.24/2023, FRESIA S.P.A. ha identificato un Comitato interno appositamente creato ("Comitato Whistleblowing"), composto da tre membri come gestore delle segnalazioni quale soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati di cui alla presente procedura.

Il Comitato è stato formalmente nominato dal Legale Rappresentante di FRESIA S.P.A. P.I. Giulio Fresia.

I membri del Comitato trattano i dati relativi alle segnalazioni di illeciti in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e sono:

- ing.Mauro FRESIA (consigliere delegato, RSPP e referente privacy di FRESIA S.P.A.)
- sig.ra Patrizia ZOPPI (responsabile Risorse Umane di FRESIA S.P.A.)
- ing.Andrea CHIARLONE (responsabile Qualità di FRESIA S.P.A.)).

### b. Canali e modalità per effettuare la segnalazione

Le violazioni possono essere segnalate attraverso tre distinti canali:

1. il canale di segnalazione interno, predisposto appositamente da FRESIA S.P.A.;
2. il canale di segnalazione esterno, previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
3. la divulgazione pubblica.

I tre canali di segnalazione possono essere utilizzati secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. n.24/2023 e a determinate condizioni.

Uno dei soggetti di cui al precedente paragrafo 6, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 7, ha la possibilità di effettuare una segnalazione al Comitato Whistleblowing, utilizzando i canali di seguito riportati:

1. **in forma scritta** tramite posta ordinaria (canale interno scritto) da inviare al seguente **indirizzo**:  
**Comitato Whistleblowing di FRESIA S.p.A., Via Trento e Trieste, 30 - 17017 MILLESIMO (SV).**

A tal fine e considerando le garanzie di riservatezza imposte dalla normativa di riferimento, è necessario che la segnalazione venga inserita in **due buste chiuse**: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e all'indicazione di un indirizzo presso il quale intende ricevere le successive comunicazioni; la seconda con la segnalazione e copia di eventuali documenti a supporto. Le due buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno l'indicazione del destinatario e la dicitura "**Riservata**".

Qualora la segnalazione riguardi specificatamente uno dei membri del Comitato in qualità di segnalato o di persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, il segnalante può effettuare la segnalazione a uno degli altri membri del Comitato, con le medesime modalità già indicate. In tal caso, la posta andrà trasmessa a uno dei seguenti indirizzi (sempre con la dicitura "**Riservata**"):

- alla cortese attenzione dell' ing.Mauro Fresia presso FRESIA S.p.A., Via Trento e Trieste, 30 - 17017 MILLESIMO (SV).
- alla cortese attenzione di Andea Chiarlone (ibidem).
- alla cortese attenzione di Patrizia Zoppi (ibidem).

2. **in forma orale**, attraverso un **incontro diretto** con il Comitato Whistleblowing oppure - nel caso di conflitto d'interessi e/o in caso di assenza - con uno o con due membri del Comitato.

L'incontro con il richiedente verrà fissato entro un termine ragionevole di sette giorni.

Per l'incontro diretto, il Comitato può essere contattato al seguente numero: **019 / 5600005**

L'incontro sarà oggetto di registrazione, previo consenso del segnalante. In alternativa, il contenuto della segnalazione sarà raccolto dal gestore della segnalazione su un verbale scritto, firmato sia dal segnalante che dal gestore stesso (il Comitato).

Quanto al contenuto della segnalazione, il segnalante deve fornire, in modo chiaro e completo, tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione, indicando:

- i propri dati identificativi, nonché un recapito al quale comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- le generalità di eventuali di altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Per poter garantire un'efficace e tempestiva gestione della presente procedura, la facoltà di presentare segnalazioni è sospesa per la durata delle chiusure aziendali collettive e per tutto il mese di agosto.

Le segnalazioni devono riportare solo i dati personali (riferiti, quindi, a una persona fisica identificata o identificabile) strettamente e obiettivamente necessari a verificarne la fondatezza e a garantirne la gestione. Qualora le segnalazioni contengano dati personali di assoluta e palese irrilevanza per la relativa gestione, il gestore delle segnalazioni (il Comitato) provvederà a cancellarli prontamente.

## **c. Esame e valutazione delle segnalazioni**

### **Ricezione della segnalazione ed eventuali segnalazioni anonime**

Il gestore delle segnalazioni che riceve la segnalazione deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione stessa, trasmettendolo al recapito indicato dal segnalante.

Tale riscontro non implica alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

In assenza dell'indicazione dei dati identificativi del segnalante (segnalazione anonima) o del suo recapito per ricevere le comunicazioni successive, la segnalazione non sarà considerata e trattata come segnalazione whistleblowing e il gestore della segnalazione (il Comitato) potrà riservarsi di prenderla ugualmente in considerazione, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove le informazioni siano precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere adeguatamente tracciate e archiviate.

Inoltre, nel caso di segnalazioni anonime, le misure di protezione a tutela del segnalante (descritte nei capitoli successivi) si applicano solo se il segnalante stesso viene successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Qualora la segnalazione di whistleblowing pervenga per errore ad un destinatario diverso dal gestore della segnalazione (il Comitato), il ricevente dovrà trasmetterla, con divieto di aprire la busta, al Comitato entro 7 giorni.

A parte casi particolari, le segnalazioni ricevute sono condivise dai membri del Comitato che avviano le successive attività istruttorie in modo congiunto.

### **Verifica della procedibilità della segnalazione**

Terminata la fase della ricezione, il gestore della segnalazione (il Comitato) verifica la procedibilità della segnalazione e, quindi, la sussistenza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi.

Nello specifico, dovrà accertare che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa non sarà considerata e trattata come segnalazione whistleblowing e il gestore della segnalazione (il Comitato) potrà archivarla oppure, qualora le informazioni siano precise, concordanti e adeguatamente circostanziate, riservarsi di prenderla ugualmente in considerazione, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato.

In tal caso, il gestore della segnalazione (il Comitato) comunicherà al segnalante che la segnalazione è improcedibile ai sensi della disciplina whistleblowing e che la stessa verrà archiviata ovvero analizzata come segnalazione ordinaria.

### **Verifica dell'ammissibilità della segnalazione**

Accertata la procedibilità della segnalazione, il gestore della segnalazione (il Comitato) ne verifica l'ammissibilità.

A tal fine, nella segnalazione dovranno risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali, nonché, ove possibile, le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico, tali da non consentirne la comprensione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Al gestore della segnalazione (il Comitato) è attribuita la facoltà di richiedere al segnalante integrazioni alla segnalazione, ai fini della valutazione di ammissibilità.

Nel caso in cui la segnalazione risulti inammissibile, il gestore della segnalazione (il Comitato) procede all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto e dandone comunicazione al segnalante.

### **Istruttoria sulla segnalazione**

Verificata anche l'ammissibilità della segnalazione, il gestore della segnalazione avvia l'attività istruttoria volta ad accertarne la fondatezza, provvedendovi nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano utilmente riferire sui fatti segnalati, la raccolta di documentazione e/o di informazioni.

Inoltre, il Comitato verifica se l'oggetto della segnalazione abbia attinenza con le tematiche previste dalla normativa e, in caso positivo, avvia la fase istruttoria, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Nello svolgimento dell'istruttoria, il gestore della segnalazione (il Comitato o uno dei singoli membri di esso) può richiedere al segnalante informazioni e/o documenti ulteriori che risultino necessari per le verifiche. Con riferimento ai dati personali (riferiti, quindi, a una persona fisica identificata o identificabile), il gestore della segnalazione si limiterà a raccogliere esclusivamente quelli manifestamente utili al trattamento della specifica segnalazione.

Al riguardo, il gestore della segnalazione (il Comitato) chiederà al segnalante di indicare espressamente l'esistenza e l'identità di altri soggetti che, in base alla normativa di riferimento, sono destinatari delle medesime tutele previste per il whistleblowing. In particolare, si tratta di:

- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel suo medesimo contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente. In linea con le Linee Guida ANAC, tali soggetti sono coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;
- enti presso i quali il segnalante lavora.

Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, il gestore delle segnalazioni:

- analizza la segnalazione e la documentazione allegata;
- valuta le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi vigenti, al fine di stabilire in modo oggettivo la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiesta di approfondimenti, intervento di audit o di fraud investigation, audizione del segnalante, e/o di terzi informati sui fatti);
- identifica le funzioni competenti da coinvolgere per lo svolgimento delle verifiche;
- richiede, ove necessario, il supporto di specialisti esterni per gli approfondimenti che non possono essere svolti in ambito interno, chiedendo la preventiva autorizzazione per il sostenimento dei relativi oneri finanziari.

Se il gestore della segnalazione accerta che la segnalazione non è fondata, procede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al segnalante.

### **Riscontro al segnalante**

Il gestore della segnalazione, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, fornisce un riscontro al segnalante in merito all'attività svolta.

In particolare, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni (improcedibilità, inammissibilità, infondatezza);
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti.

Qualora, alla scadenza dei tre mesi, l'attività istruttoria non sia ancora conclusa, il gestore della segnalazione comunicherà al segnalante l'attività svolta fino a quel momento e, ove possibile, quella che intende ancora espletare. Successivamente, il gestore della segnalazione comunicherà al segnalante il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

### **d. Provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione**

I provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione sono rimessi, in ragione della rispettiva competenza, alla Direzione Aziendale.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, il Comitato ne dà evidenza agli organi competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di utilizzo abusivo della presente Procedura, sono fonte di responsabilità, anche disciplinare, in particolar modo qualora venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale o volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

### **e. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni**

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del procedimento, è cura del gestore della segnalazione, assicurare:

- La tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle relative attività di verifica, in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza / riservatezza e nel rispetto delle tempistiche di conservazione applicabili ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in allegato alla presente procedura.

## **9. Tutele del segnalante e dei soggetti a esso assimilati**

FRESIA S.P.A., in linea con la normativa di riferimento, assicura al segnalante le misure di tutela previste nel presente paragrafo in termini di: riservatezza, divieto di atti ritorsivi e limitazioni della responsabilità.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

In primo luogo, FRESIA S.P.A. assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

La riservatezza è garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando questa avvenga in forma orale (incontro diretto).

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori e agli altri soggetti, tra quelli indicati nella normativa di riferimento, con cui il segnalante ha un particolare rapporto e che ha indicato al gestore della segnalazione (persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, enti di proprietà o nei quali il segnalante lavora).

FRESIA S.P.A. garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare attivato da FRESIA S.P.A. contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, verrà dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella Procedura è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. In particolare, si segnala che il D.Lgs. n.24/2023 prevede che ANAC applichi una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro, alla persona fisica che abbia violato l'obbligo di riservatezza. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali.

Inoltre, ai sensi della presente Procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, per motivi collegati alla denuncia, nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili e, in ogni caso, peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

Le persone segnalanti e i soggetti a esso assimilati, già richiamati nella presente procedura, possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC provvederà a informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Inoltre, si segnala che il D.Lgs. n.24/2023 prevede l'applicazione da parte dell'ANAC di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni. Inoltre, il D.Lgs. n.24/2023 prevede alcune limitazioni della responsabilità del segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- di rivelazione del segreto professionale;
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tali limitazioni di responsabilità operano al ricorrere di due condizioni, ovvero:

1. al momento della rivelazione o della diffusione, il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione; in tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa;
2. la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Le misure di tutela previste nella presente Procedura non si applicano, in linea con la normativa di riferimento e salve le ipotesi di limitazioni della responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave e al segnalante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

## 10. Tutele del segnalato

FRESIA S.P.A., in attuazione della normativa di riferimento, estende al segnalato le stesse garanzie di riservatezza riconosciute al segnalante, fatta salva ogni ulteriore ipotesi di legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il gestore della segnalazione valuta l'opportunità e le modalità con cui informare il segnalato dell'esistenza della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza rispetto all'identità del segnalante e considerata la necessità di non pregiudicare le esigenze di accertamento.

In ogni caso, il segnalato ha diritto di essere sentito nel corso dell'istruttoria, anche producendo documentazione a supporto delle proprie osservazioni.

## 11. Reportistica

Il gestore della segnalazione competente predispone una relazione annuale relativa alle segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte e ai relativi esiti, presentati in forma aggregata nel solo caso in cui siano state ricevute segnalazioni.

Tale relazione viene trasmessa alla Direzione Aziendale.

## 12. Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

In base alla normativa di riferimento, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è stato attivato un canale di segnalazione interna o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per la segnalazione su canale esterno si rimanda all'art. 7 del D.Lgs. n.24/2023 e a informazioni, atti, regolamenti e circolari nel tempo pubblicati sul sito di ANAC.

Sul sito istituzionale dell'ANAC sono pubblicate tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione della segnalazione esterna (contatti, canali e istruzioni per effettuare la segnalazione, modalità di gestione della stessa ecc.), nonché indicazioni sulle modalità di gestione ed archiviazione della stessa.

Per quanto riguarda infine la divulgazione pubblica (e con ciò si intende *“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*), il segnalante gode delle tutele previste dalla normativa solo nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante abbia effettuato una segnalazione interna ed esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal D.Lgs. n.24/2023 e non abbia avuto alcun riscontro;
- b) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

**In adempimento di ogni obbligo indicato nel D.Lgs. n.24/2023, la presente Procedura è pubblica e fruibile sul sito internet di FRESIA S.P.A. nella sezione dedicata.**

## 13. Allegato:

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

#### Procedura whistleblowing

Fresia S.P.A. La informa che procederà al trattamento dei dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di eventuali altri soggetti terzi coinvolti ("Interessati") in relazione alla gestione delle Segnalazioni disciplinate dalla "Procedura whistleblowing" ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, in vigore dal 25 maggio 2018.

Ai sensi di quanto previsto all'art.13 del suddetto Regolamento (dati raccolti presso l'interessato), Le comunichiamo quanto segue.

#### 1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, numero 7), del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), è Fresia S.P.A., con sede a Millesimo (SV), in Via Trento e Trieste 30.

#### 2. Tipologia di dati personali

Tratteremo i suoi dati personali, sia comuni sia particolari, relativi a:

- i) informazioni eventualmente fornite nella Segnalazione;
- ii) informazioni eventualmente acquisite nel corso delle necessarie attività istruttorie;
- iii) informazioni da Lei eventualmente fornite durante il processo di gestione della Segnalazione.

#### 3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è effettuato per le seguenti finalità:

##### a) Finalità di Legge

Il Titolare tratterà i Dati allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari, nonché di gestire ed organizzare le Segnalazioni ricevute ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 e delle normative nazionali di recepimento ed eventuali ulteriori strumenti normativi interni del Titolare adottati ai sensi di legge, ivi incluse attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di Segnalazione e instaurazione di procedimenti, anche disciplinari, nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili. Inoltre, i Dati potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria

competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge. Per le finalità sopra descritte, i Dati saranno eventualmente trattati per l'adempimento degli obblighi di legge a cui è sottoposto il Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, come permesso dalla legge (ad esempio, in caso di Segnalazione anonima).

#### **b) Finalità di Legittimo Interesse**

Il Titolare, inoltre, tratterà i Dati per:

- esigenze di controllo interno del Titolare e di monitoraggio dei rischi aziendali, nonché per l'ottimizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali aziendali e amministrativi interni che implicano e richiedono una conservazione delle Segnalazioni più lunga di quella legata alla mera gestione e risoluzione della Segnalazione considerata;
- accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse legittimo del Titolare o di un terzo in ogni sede competente. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di difesa e dall'interesse a garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare.

#### **4. Obbligo di conferimento dei Dati**

Il trattamento dei Dati è necessario; il rifiuto di conferire i Dati per tali finalità determinerà l'impossibilità di procedere con l'attività istruttoria e fornire un riscontro.

#### **5. Titolare e Responsabili**

I dati personali sono trattati da FRESIA S.P.A. in qualità di Titolare del trattamento. Le operazioni di trattamento sono affidate al Comitato Whistleblowing, che valuta di volta in volta se è necessario rivolgersi a dipendenti specificamente formati e autorizzati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

#### **6. Ambito di circolazione dei Dati**

I Dati saranno trattati solo all'interno dell'organizzazione del Titolare dai soggetti specificamente da questo autorizzati al trattamento la cui attività è strettamente necessaria alla gestione dell'istruttoria, nonché, in quanto soggetto preposto alla ricezione e alla gestione della Segnalazione (così come indicato nella "Procedura Whistleblowing").

Inoltre, i Dati potranno essere comunicati anche a soggetti esterni, purché la comunicazione sia necessaria per il perseguimento delle finalità del trattamento e sulla base dei medesimi presupposti di liceità indicati al paragrafo 3, quali, ad esempio:

- forze di polizia, autorità competenti ed altre amministrazioni pubbliche. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società, enti o associazioni, ovvero società controllanti, controllate o collegate, limitatamente agli aspetti di loro competenza (ad esempio nel caso in cui la Segnalazione riguardi anche loro dipendenti). Se non diversamente indicato, tali soggetti agiranno quali autonomi titolari del trattamento.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Dati ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i Dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Dati non saranno oggetto di diffusione.

## **7. Diritti dell'interessato**

L'interessato ha sui propri dati i seguenti **diritti**:

- può chiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati
- può opporsi al trattamento e revocare il proprio consenso
- può proporre un reclamo ad un'autorità di controllo.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Dati, ovvero esercitare i diritti sopra indicati, potrà rivolgersi scrivendo al Gestore delle segnalazioni al seguente recapito: *Comitato Whistleblowing di Fresia S.P.A., Via Trento e Trieste 30. con Millesimo (SV)*.

## **8. Periodo di conservazione**

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

## **9. Trasferimento dei Dati**

Non è previsto il trasferimento dei Dati verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o verso organizzazioni internazionali. Qualora questo dovesse rendersi necessario per situazioni eccezionali, legate, ad esempio, a finalità di difesa, verrà fatto:

- esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'art. 45 GDPR; oppure

- in assenza di tale decisione di adeguatezza, esclusivamente previa adozione, da parte del Titolare o di un eventuale responsabile del trattamento, di garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati, ai sensi dell'art. 46 GDPR; oppure
- in presenza di una delle eccezioni previste dall'art. 49 GDPR.